

CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO

La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:

dr. Maria Grazia d'Errico - Presidente

dr. Gianfranco Placentino - Consigliere relatore

dr. Rita Carosella - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. .../2019 R.G. di appello avverso la sentenza n. .../2018 pubblicata il 22/10/2018 dal Tribunale di Isernia in composizione monocratica nel procedimento n. .../2011 R.G.,

avente ad oggetto: Morte

TRA

P.G. (C.F. (...)),

P.M.C. (C.F. (...)),

con il patrocinio dell'avv...., elettivamente domiciliati in VIA ...presso il difensore

APPELLANTI

E

La F. - S. S.p.A., ora U.A. S.p.A., (CF (...))

quale impresa designata per la Gestione del Fondo di G.V.S. - Regione Molise-

rappresentata e difesa dall'Avv...., elettivamente domiciliata in Campobasso , Via ..., presso l'Avv.
...

APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE

E

N.C. s.r.l., (P. Iva (...))

APPELLATA-APPELLATA INCIDENTALE- contumace

N.F., (C.F.: (...))

APPELLATO INCIDENTALE-contumace

P.B., (CF (...))

APPELLATA INCIDENTALE - DECEDUTA

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con atto di citazione spedito per la notificazione il 30/3/2011 P.B., P.M.C. e P.G., rispettivamente madre e fratelli di P.S., hanno rappresentato che la sera dell'8 maggio 2007, S.P., trasportato a bordo dell'autocarro Fiat Iveco 206 tg. (...), privo di copertura assicurativa, guidato dal sig. C.M., era deceduto a seguito delle lesioni riportate nell'incidente verificatosi nel territorio di Cerro al Volturmo, in prossimità del Km 4+800 della S.S. 652.; anche il sig. M.C., conducente, aveva perso la vita nell'evento; l'incidente era da considerarsi in itinere perché accaduto sul percorso di ritorno da un cantiere del Comune di ... nel quale il sig. S.P. stava svolgendo lavori alle dipendenze della "S.L. s.r.l."; dagli accertamenti svolti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia nel procedimento n. 942/07 mod. 21 era emerso che il sinistro si era verificato in conseguenza del pessimo stato in cui versava l'automezzo, oltre alla non moderata velocità cui viaggiava; tanto

premesse gli attori proponevano domanda nei confronti della F.S. S.p.A., quale Impresa designata per la gestione del F.G.V.S. per la Regione Molise, della E.B.B. SNC, quale proprietaria dell'autocarro, intestataria al PRA al momento del sinistro, che aveva consentito la circolazione del mezzo in pessime condizioni di manutenzione e privo di copertura assicurativa, del datore di lavoro S.L. s.r.l., che nonostante fosse consapevole del pessimo stato delle condizioni dell'automezzo, non provvedeva in altro modo al trasporto del P. quale proprio dipendente; gli attori chiedevano dichiarazione della responsabilità dei convenuti in via esclusiva e/o concorsuale e in solido tra loro e con eventuali altri corresponsabili per il risarcimento del danno per la perdita del congiunto, quantificato in Euro 144.858,40 per la madre, B.P., ed in Euro 48.286,13 in favore di ciascuno dei fratelli; gli attori precisavano che in precedenza erano intervenuti nel giudizio promosso da D.P., coniuge del deceduto P.S., in proprio e quale genitrice delle figlie P.B. e P.A., dinanzi al Tribunale di Isernia iscritto al n. 202/2009 RG e che con sentenza non definitiva il loro intervento era stato dichiarato inammissibile in quanto tardivo.

Si costituiva la società E.B. snc (con sede in S. V. V. R. (A.)), deducendo di aver venduto nel 2000 un camion marca Fiat modello 260 targato (...), di colore avana, gravemente danneggiato in seguito ad un incendio, a M.C. (conducente deceduto nel sinistro) e N.F., i quali lo acquistavano per utilizzarne i pezzi di ricambio e con l'impegno alla radiazione dal PRA, evidenziando che non vi era corrispondenza di modello tra il camion ceduto dalla E.B. e quello relativo al sinistro per cui è causa, chiedendo che fosse dichiarata la sua carenza di legittimazione passiva.

Si costituiva La F.S. spa, impresa designata per il F.G.V.S. della Regione Molise, chiedendo la riunione del giudizio a quello promosso dalla vedova del sig. S.P., l'inammissibilità ed improponibilità della domanda per il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dal D.Lgs. n. 209 del 2005, il rigetto della domanda ovvero, in subordine, in caso di accoglimento della domanda, che la E.B. fosse condannata a tenere indenne la Compagnia per le somme, eventualmente, pagate agli attori.

Su istanza delle parti, con ordinanza del 24 febbraio 2014, veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati quali acquirenti del camion venduto dalla E.B., e cioè N.F., la N.C. S.r.l. e gli eredi di M.C..

Gli attori estendevano le conclusioni nei confronti dei chiamati in causa.

Gli eredi di M.C. si costituivano, documentando la rinuncia all'eredità;

F.N. e la N.C. si costituivano, eccependo il difetto di legittimazione passiva del sig. N.F. e riconoscendo che il camion era stato acquistato dalla N.C. S.r.l. (unitamente al sig. C.M.).

Con sentenza non definitiva n. .../2018, depositata in data 9/4/2018 (non oggetto di impugnazione), il Tribunale dichiarava la carenza di interesse ad agire nei confronti di B.E., quale ultimo legale rappresentante della E.B. snc, nonché nei confronti degli eredi di M.C., e disponeva la prosecuzione del procedimento tra le altre parti restate in giudizio.

Assunte prove testimoniali, il Tribunale con sentenza n. .../2018 pubblicata il 22/10/2018, oggetto del presente gravame:

rigettava la domanda proposta da P.M.C. e P.G.;

rigettava la domanda proposta nei confronti di N.F.;

condannava l'U. spa (anche alla luce di quanto eventualmente pagato in favore della vedova, D.P., e delle figlie P.B. e P.A. nei limiti dei cd massimali così come espressamente stabilito dapprima dall'art. 21 della L. n. 990 del 1969 e poi dagli artt.li 282 e 219 D.Lgs. n. 209 del 2005) in solido con N.C. S.r.l. al pagamento della somma di Euro 219.777,58 oltre interessi legali successivi alla sentenza in favore di P.B., madre del deceduto;

condannava la N.C. S.r.l. a tenere indenne la U. da quanto quest'ultima sarà tenuta a pagare in favore dell'attrice in forza della sentenza;

condannava l'U. e N.C. S.r.l. al pagamento delle spese legali, liquidate in Euro 750,00 per anticipazioni ed Euro 17.459,00 per compensi oltre spese generali (15%) IVA e contributo Cassa Forense se dovuti, da distrarsi in favore dell'avv. che ne aveva fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.;

P.G. e P.M.C. proponevano appello avverso tale pronuncia con citazione notificata esclusivamente alla F. - S. S.p.A., ora U.A. e alla N.C. s.r.l. il 22/2/2019 e iscritta a ruolo il 4/3/19, chiedendo che fosse riconosciuto il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. per la perdita del germano P.S..

Si costituiva, con comparsa tempestivamente depositata venti giorni prima dell'udienza, in data 24/6/2019, la U.A. S.p.A. proponendo appello incidentale (tardivo essendo decorso il termine per la proposizione dell'impugnazione); chiedeva il rigetto dell'appello principale in quanto infondato; chiedeva, in accoglimento dell'appello incidentale, che fosse dichiarata la nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti danneggiati nel medesimo sinistro, e, segnatamente, nei confronti della Sig.ra D.P., in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulle figlie minori, nei confronti dell'INAIL, nonché della Sig.ra M.A.; in via subordinata, chiedeva che fosse ridotto l'ammontare risarcitorio liquidato in favore di P.B., in virtù del principio di ripartizione proporzionale del massimale, con diritto dell'assicurazione a ripetere le maggiori somme corrisposte per sorte capitale in esecuzione della sentenza di primo grado.

La N.C. s.r.l., regolarmente notificata, non si costituiva.

All'udienza del 11/9/2019 veniva assegnato termine agli appellanti principali per la notifica dell'appello a N.F., nonché termine all'appellante incidentale per la notifica dell'appello incidentale a P.B., nonché alla N.C. s.r.l. e a N.F.;

all'udienza del 20/10/21, tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..

2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia della N.C. s.r.l. e di N.F., regolarmente notificati, anche in relazione all'appello incidentale, tenuto conto della mancata costituzione in giudizio dei predetti.

3. Preliminarmente va esaminata l'eccezione sollevata dagli appellanti principali di decadenza dell'appellata U. dall'appello incidentale per tardiva notificazione dello stesso agli eredi di P.B. e per mancata notificazione dello stesso ai nipoti della deceduta P.B..

3.1. Va evidenziato che tra i documenti allegati alla costituzione in giudizio dell'U. risultano depositati il certificato di morte di P.B., che attesta il decesso della stessa avvenuto in data 10/7/2015 (nel corso del procedimento di primo grado), nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà uso successione datata 4/4/19, dalla quale risulta che gli eredi legittimi di P.B. sono i figli P.M.C. e P.G., e le nipoti minorenni P.B. e P.A. (figlie del deceduto P.S.).

Parte appellante principale nulla ha dedotto nella citazione in appello circa il decesso di P.B. (né il procuratore costituito avv. ... ha dichiarato il decesso dell'assistita in primo grado), e lo stesso di deve affermare in relazione alla comparsa di costituzione con l'appello incidentale.

Con l'ordinanza resa all'udienza dell'11/9/19 la Corte ha assegnato all'appellante incidentale termine perentorio sino al 30/10/19 per la notificazione dell'appello incidentale a P.B., "ovvero ai suoi eredi" (l'appello incidentale - tardivo- è rivolto alla statuizione di accoglimento di primo grado della domanda proposta dalla madre del deceduto).

L'appellante incidentale in data 13/9/2019, entro il termine perentorio fissato, ha provveduto a depositare le notifiche dell'appello incidentale e del verbale di udienza unicamente nei confronti della N.C. s.r.l. (coobbligata) e di N.F..

Quanto alla notificazione a P.B., l'appellante incidentale ha depositato in data 7/2/20 le notifiche dell'appello incidentale e del verbale di udienza eseguite in data 6/2/2020, oltre il termine perentorio, nei confronti di P.M.C. e P.G., mediante invio a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica del difensore dei predetti Avv. ..., della comparsa di costituzione e del verbale di udienza; nonché le notifiche alle minori P.B. e P.A. (nipoti della deceduta P.B.) e per esse nei confronti della loro madre D.P., effettuate sempre in data 7/2/20, oltre il termine perentorio, mediante invio a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica dell' Avv.

L'appellante incidentale ha fatto rilevare la regolarità della notificazione eseguita presso l'avv. ... nella qualità di difensore della deceduta P.B., evidenziando che il decesso della rappresentata non è stato mai dichiarato nel corso del processo di primo grado dal suo procuratore costituito.

L'appellante incidentale non ha reso alcuna altra giustificazione circa il mancato assolvimento all'onere della notifica entro il termine perentorio.

Ritiene la Corte che l'appello incidentale debba essere dichiarato inammissibile per tardiva ed omessa notifica.

In primo luogo va rilevato che l'appellante incidentale non ha dato prova di aver notificato l'appello incidentale all'avv. ... quale procuratore della deceduta P.B., ma ha effettuato la notifica al difensore quale procuratore degli eredi P.M.C. e P.G. (peraltro oltre il termine perentorio); del resto nel

presente grado di appello l'avv. ... non si è mai costituito quale difensore della deceduta P.B., ma solo quale difensore dei due figli in proprio e non quali eredi della madre (soccombenti in primo grado).

Inoltre, va rilevato che del tutto irritualmente la notifica dell'appello incidentale alle minori, nipoti della deceduta (e per esse alla di loro madre), quali eredi, è stata effettuata al sopra indicato avv. ..., che non ha mai rivestito la qualità di procuratore costituito delle predette minori (le quali non hanno mai partecipato al giudizio di primo grado).

Va ribadito che non risulta comprovato che la notificazione dell'appello incidentale sia stata effettuata al procuratore della parte deceduta, in relazione all'ultrattività del mandato, ma solo nei riguardi degli eredi della deceduta.

Del resto, non sono configurabili cause giustificative del ritardo della notificazione effettuata P.M.C. e P.G. (quali eredi della defunta madre), né cause giustificative dell'omessa e tardiva notifica dell'appello incidentale alle minori nipoti della deceduta, tenuto conto del fatto che già con la costituzione in giudizio l'appellante era a piena conoscenza della qualità di eredi delle predette minori, avendo depositato la dichiarazione di successione.

Il termine per la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio è perentorio, e non è prorogabile neppure sull'accordo delle parti, non è sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti tale integrazione doveva avvenire e la sua inosservanza deve essere rilevata d'ufficio (P.M.C. e P.G. non si sono costituiti quali eredi della madre), sicché la sua violazione determina, per ragioni d'ordine pubblico processuale, l'inammissibilità dell'impugnazione. (Cass. n. 31316 del 04/12/2018).

Ne consegue che la statuizione di accoglimento della domanda proposta dalla madre si deve ritenere coperta dal giudicato interno.

3.2. Va pure rilevato che l'appello incidentale tardivo, pur potendo investire capi diversi da quelli impugnati in via principale, non può determinare un'estensione soggettiva del giudizio e non può, pertanto, essere proposto contro parti diverse da quelle che hanno proposto l'impugnazione in via principale, nei confronti delle quali deve ritenersi formato il giudicato interno (Cass. Ordinanza n. 5989 del 04/03/2020); in relazione all'appello principale proposto dai fratelli del de cuius la riforma della sentenza non si porrebbe in contrasto con la pronuncia del rapporto tra l'assicurazione e la madre del de cuius, né in relazione al rapporto tra l'assicurazione e la N.C. s.r.l.; l'interesse dell'assicurazione ad ottenere la riforma della sentenza nasce dalla sentenza e non dall'impugnazione proposta dagli appellanti principali, con la conseguenza che l'appello incidentale tardivo deve essere ritenuto inammissibile; deve pertanto essere ritenuto il giudicato anche nei confronti della condanna solidale della N.C. S.r.l. (contumace in appello).

4. L'appello principale è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.

Il Tribunale nel rigettare la domanda proposta dai germani ha ritenuto che pur essendo la convivenza tra gli attori ed il sig. S.P. (con la produzione da parte degli attori di certificato anagrafico), era necessaria la concreta dimostrazione del pregiudizio subito in termini di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita non essendo configurabile un danno in re ipsa; risultava comprovato che il figlio deceduto prestava assistenza alla madre; per i fratelli risultava esclusivamente la convivenza; nulla emergeva dall'istruttoria svolta sul danno patito dai germani del defunto, motivo per cui nulla spettava in loro favore.

Osserva la Corte che la morte di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, quest'ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass. n. 22397 del 15/07/2022).

Il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria (Cass. n. 25541 del 30/08/2022).

I germani hanno dato prova non solo della convivenza con la deceduta, ma anche dell'aggravamento dello stile di vita, dovendo preoccuparsi dell'assistenza alla madre con loro convivente, che prima veniva prestata anche dal figlio deceduto.

5. Orbene, in relazione alla liquidazione del detto danno gli appellanti hanno insistito nella quantificazione del detto danno in Euro 48.286,13 ciascuno (secondo i parametri minimi dell'applicazione R.M. danno alla persona), come richiesto in primo grado, con riferimento all'epoca del sinistro.

Orbene, tenuto conto del grado di parentela, dell'età della vittima, dell'età dei fratelli sopravvissuti e della convivenza tra la vittima e i fratelli, la somma così come richiesta è congrua, tenuto conto sia dei criteri di liquidazione seguiti dal Tribunale di Roma (tabella 2019- Valore del Punto Base pari a Euro 9.806,70) per i quali potrebbe essere liquidato un importo devalutato di Euro 137.879,91, sia in relazione alle tabelle di Milano 2022 ("valore punto" di 1.461,20 Euro per il fratello) con importo devalutato al momento del sinistro pari ad Euro 64.936,99.

Sulla suddetta somma spettano gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno dal momento del sinistro e fino al soddisfo; il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso; la rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio ed in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario petitum della domanda risarcitoria, ove non

ne siano stati espressamente esclusi (v. Cass. civ. n. 13666 del 17/09/2003; v. anche Cass. civ. n. 18653 del 16/09/2004; e Cass. civ. n. 975 del 17/01/2007; Cass. Civ. 7 luglio 2009 n. 15928).

6. In relazione al pagamento delle somme sopra indicate va disposta la condanna dell'U. al pagamento nel limite del massimale, tenendo conto delle somme spettanti alle altre parti danneggiate per il sinistro per cui è causa, ed in solido con la N.C. S.r.l. e con diritto dell'U. a rivalersi nei confronti della N.C. S.r.l. di quanto versato in favore degli appellanti in esecuzione della presente sentenza, come peraltro già disposto nella sentenza impugnata coperta dal giudicato interno.

7. L'appellante incidentale e la N.C. S.r.l., integralmente soccombenti, vanno condannate a rimborsare agli appellanti principali le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55 del 2014, in ragione del valore della causa e dell'attività prestata, tenuto conto della difesa di due parti.

A norma dell'art. 13, c. 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da P.G. e P.M.C., nonché sull'appello incidentale proposto dalla U.A. S.p.A. avverso la sentenza n. .../2018 pubblicata il 22/10/2018 dal Tribunale di Isernia in composizione monocratica nel procedimento n. .../2011 R.G., così provvede:

- dichiara inammissibile l'appello incidentale tardivo;
- in accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza impugnata:
- condanna l' U.A. S.p.A. al pagamento - nel limite del massimale, tenendo conto delle somme spettanti alle altre parti danneggiate per il sinistro per cui è causa ex art. 21 L. n. 990 del 1969 e artt. 282 e 219 D.Lgs. n. 209 del 2005- in favore di P.G. e P.M.C., in solido con la N.C. S.r.l., della somma di Euro 48.286,13 ciascuno, oltre interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno dal giorno del sinistro e sino al soddisfo;
- condanna la N.C. S.r.l. a tenere indenne la U.A. S.p.A. da quanto quest'ultima sarà tenuta a pagare in favore degli appellanti principali in esecuzione della presente sentenza;
- condanna l' U.A. S.p.A. e la N.C. SRL al pagamento, in favore di P.G. e P.M.C. delle spese di doppio grado di giudizio che liquida per il primo grado in complessivi Euro 9.430,20 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge, e per il secondo grado in complessivi Euro

8.599,50,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;

-dichiara che a carico dell'appellante incidentale sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Conclusione

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 16 novembre 2022.

Depositata in Cancelleria il 9 gennaio 2023.